



Servizio Prevenzione della Corruzione, Trasparenza

## **“Disciplinare di svolgimento della procedura negoziata per l’acquisizione di: “Servizio di Responsabile della protezione dei dati (RPD)”**

### **1. Premessa**

Con il presente disciplinare si regolamentano, in particolare, i termini, le modalità, le condizioni e i requisiti richiesti per la partecipazione all’indagine esplorativa del mercato di cui all’avviso pubblico contenuto nel precedente Allegato A (per il seguito: “Avviso”) nonché quelli funzionali alla successiva individuazione e scelta dell’operatore economico contraente, tra quelli che abbiano manifestato interesse alla fornitura di: “Servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)”, per il seguito Servizio, al Consiglio regionale del Lazio.

L’acquisizione del Servizio avviene attraverso una procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche (per il seguito: “Codice”), consistente in una trattativa diretta sul MePA di CONSIP S.p.a. (per il seguito MePA).

### **2. Descrizione delle esigenze funzionali da soddisfare**

L’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato RGPD, ha reso obbligatoria (a partire dal 25 maggio 2018, data di applicazione dello stesso in tutti gli Stati membri dell’Unione europea) da parte del Titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 7) del RGPD), quando questi è un'autorità o un organismo

pubblico, la designazione/nomina di un Responsabile della protezione dei dati - RPD (art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD).

Il RPD, sempre ai sensi del RGPD, è scelto “... *in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.*” (art. 37, par. 5) e “... *può essere un dipendente del titolare del trattamento ..... oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.*” (art. 37, par. 6).

A tale quadro normativo europeo, il Consiglio regionale si è adeguato attraverso, in particolare, l'articolo 411 ter del proprio regolamento di organizzazione – approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche – a tenore del quale il RPD:

- “... *è nominato con apposito provvedimento del direttore del servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza, sentito il segretario generale, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 37, paragrafi 5. e 6. del RGPD. La nomina del RPD è sempre preceduta, a seconda dei casi, dall'emanazione di un apposito avviso pubblico per la ricerca della relativa professionalità o dall'adozione di una procedura di evidenza pubblica.*” (co. 1);
- “... *provvede a svolgere i compiti di cui all'articolo 39 del RGPD nonché quelli ulteriori stabiliti con il provvedimento di nomina o con atto successivo, da eseguirsi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38 dello stesso.*” (co. 2).

La designazione/nomina del RPD da parte del Titolare del trattamento mira chiaramente a soddisfare una serie di esigenze funzionali in materia di protezione dei dati personali che, a ben vedere, trovano la loro esplicitazione nei compiti, ex articolo 39 del RGPD, attribuiti dal legislatore europeo a quella che possiamo certamente definire una figura centrale rispetto al composito e articolato sistema di principi e regole stabilito dal legislatore stesso in un'ottica di tutela della *privacy*. Infatti, attraverso la designazione/nomina del RPD il Titolare del trattamento individua una figura chiamata anche a soddisfare sue specifiche esigenze, che spaziano dall'attività di supporto tecnico-giuridico a quella consultiva, dall'attività formativa e di sensibilizzazione del personale che partecipa ai trattamenti a quella informativa in merito all'applicazione e all'osservanza del RGPD e delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati personali.

### **3. Contenuti del Servizio**

Il Servizio, a termini dell'articolo 39, paragrafo 1 del RGPD, implica, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, lo svolgimento dei seguenti compiti: “...

- a) *informare e fornire consulenza al titolare del trattamento ..... nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;*
- b) *sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento ..... in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;*

- c) *fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;*
- d) *cooperare con l'autorità di controllo; ...*
- e) *fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.”.*

A detti compiti, si ritiene di aggiungere i seguenti:

- rapportarsi con la competente struttura organizzativa per la programmazione e la definizione dei percorsi formativi del personale del Consiglio regionale in materia di tutela della *privacy*;
- svolgere periodiche sessioni di attività di consulenza e formazione interna, in particolare per i Delegati e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui rispettivamente ai commi 1 e 3 dell'articolo 411 bis del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;
- promuovere l'aggiornamento e l'implementazione del registro delle attività di trattamento dei dati personali e del registro delle violazioni dei dati personali (c.d. “*Registro dei databreach*”), di cui rispettivamente all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 33, paragrafo 5 del RGPD nonché indicare soluzioni per una corretta e funzionale tenuta degli stessi registri;
- fornire, a richiesta dell'Amministrazione, assistenza giuridico-amministrativa alla competente struttura in caso di predisposizione di proposte di modifica del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale in materia di *privacy* ovvero di predisposizione o modifica di atti/documenti afferenti alla stessa materia (a titolo esemplificativo: informative sul trattamento dei dati personali agli interessati; dichiarazioni di consenso al trattamento dei dati personali; istanze di accesso, rettifica, oblio, liquidazione e opposizione al trattamento dei dati personali; clausole di contratti, relative al trattamento di dati personali, tra il Consiglio regionale e operatori economici aggiudicatari di servizi; atti giuridici ex articolo 28 del RGPD, ecc.);
- fornire assistenza per l'individuazione, aggiornamento e attuazione, se del caso in collaborazione con le competenti strutture organizzative del Consiglio regionale e tenuto conto di quanto emerge dall'attività del Gruppo di Lavoro *Privacy* ex articolo 411 *quater* del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le operazioni di trattamento dei dati personali siano effettuate in conformità con il RGPD;
- indicare le azioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ex articolo 19 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di misure idonee per la sicurezza informatica;
- partecipare di persona – fatto salvo quanto previsto nel capoverso successivo e la possibilità di ricorrere a sedute in modalità telematica ovvero di rendere il Servizio anche attraverso il supporto di strumenti telematici e telefonici – alle sedute del richiamato Gruppo di Lavoro *Privacy*, fornendo in tale sede assistenza alla struttura organizzativa competente in materia;
- partecipare di persona, in aggiunta alle partecipazioni di cui al capoverso precedente, ad altre attività richieste dall'Amministrazione, per un numero di volte non superiore a complessive 24 (ventiquattro) l'anno;
- svolgere verifiche (AUDIT), a campione, per verificare il rispetto degli adempimenti *privacy*;

— svolgere ogni altro eventuale e ulteriore compito e attività stabiliti con successivi atti.

Il Servizio comporta, inoltre, per l'operatore economico aggiudicatario, l'obbligo di:

- garantire risposte istantanee, o comunque non superiori a n. 3 (tre) giorni lavorativi, e un numero illimitato di interventi e risposte, per tutta la durata dell'affidamento, a favore dell'Amministrazione, ferma restando la possibilità di determinare un diverso e maggiore termine da concordare con l'Amministrazione, secondo una logica di leale ed efficace collaborazione;
- documentare ogni 3 (tre) mesi le attività svolte attraverso la redazione di apposito report, da trasmettere al RUP in sede di emissione della relativa fattura elettronica, che avviene con cadenza trimestrale posticipata, nonché la redazione di una relazione annuale riepilogativa delle attività svolte nell'anno di riferimento, da trasmettere alla struttura competente per ragioni di materia e al RUP stesso.

Il Servizio può essere svolto anche da remoto, attraverso il supporto di strumenti telematici e telefonici, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di richiedere la presenza dell'operatore economico aggiudicatario presso la propria sede o altre sedi da essa indicate, per.

A tale riguardo, l'operatore economico aggiudicatario, al fine di garantire le competenze richieste, ha la facoltà di far eseguire le relative attività anche da uno staff formato da più professionisti di cui si avvale, che opera sotto la direzione del professionista nominato RPD dall'Amministrazione, dopo averlo scelto fra una rosa di almeno tre professionisti prodotta dall'operatore economico stesso, subito dopo l'aggiudicazione.

#### **4. Valore, durata ed eventuale proroga del contratto di affidamento del Servizio**

Il valore massimo stimato dell'affidamento, al netto dell'IVA al 22%, è pari a euro 28.500,00 (euro ventottomilacinquecento/zerozero), per una durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del relativo contratto, come risultante da apposito verbale.

Al fine di garantire la necessaria continuità e la normale fornitura del Servizio, allo scadere del contratto e in pendenza della nuova procedura di affidamento, sino alla conclusione della stessa e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad accettare, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 106, comma 11 del Codice, la proroga del contratto stesso e a eseguire le relative prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni.

#### **5. Modalità, condizioni e i requisiti richiesti per la partecipazione**

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'articolo 45 del Codice, che possono presentare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 20:00 del quindicesimo giorno successivo alla contestuale pubblicazione dell'Avviso e del presente disciplinare nella sezione "BANDI E AVVISI", sottosezione "AVVISI", della *home page* del sito *web* istituzionale del Consiglio regionale.

La presentazione della manifestazione di interesse, indirizzata al Consiglio regionale del Lazio - Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza, deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) – intendendosi per essa quella della persona giuridica o della persona fisica, individuata nel titolare o nel rappresentante legale o nel procuratore autorizzato – unicamente al seguente indirizzo: [anticorruzione@cert.consreglazio.it](mailto:anticorruzione@cert.consreglazio.it).

L'oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: “*Servizio di Responsabile della protezione dei dati (RPD): manifestazione di interesse alla partecipazione a una indagine esplorativa del mercato funzionale all'affidamento*”.

Non è ritenuta ammissibile la manifestazione di interesse presentata con modalità difformi ovvero oltre il termine perentorio prima indicato. Relativamente al termine, il rispetto è comprovato dalla data di attestazione di invio della PEC.

La manifestazione di interesse deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà *ex* articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e successive modifiche, da cui risulti, anche sotto forma di allegati:

- 1) l'abilitazione al bando “Servizi per il funzionamento della P.A.” - Categoria merceologica: “Servizi di supporto specialistico” - Sotto categoria merceologica: “Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)”, attivo nel catalogo del portale telematico Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA), realizzato da CONSIP S.p.A.;
- 2) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con puntuale indicazione dell'insussistenza di ciascuno di essi, voce per voce;
- 3) l'assenza della condizione ostativa di cui all'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche o di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- 4) il possesso di requisiti d'idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali, desumibili, in particolare, ai sensi dell'articolo 83, commi 1, lettere a) e c), 3 e 6 del Codice, da:
  - a) l'iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro albo, da cui risulti l'esercizio di attività di supporto specialistico quali quelle oggetto dell'Avviso e del presente disciplinare;
  - b) l'elenco dei contratti, con committenze pubbliche o private, sottoscritti nel triennio 2018-2020, relativi alla fornitura di servizi di supporto specialistico aventi per oggetto la protezione dei dati personali, con specificazione della singola committenza, dell'importo e della durata;
  - c) la descrizione: delle competenze giuridiche in materia di privacy e di diritto alla riservatezza (conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia); delle conoscenze tecnologiche e informatiche e delle esperienze nel mercato ICT; delle conoscenze/competenze in materia di sicurezza e tutela di banche dati informatiche, di analisi e valutazione dei rischi nella gestione di banche dati, di videosorveglianza, di utilizzo dei dati biometrici, di codice dell'amministrazione digitale *ex* decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche;
- 5) il possesso di capacità economica e finanziaria, desumibile, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice:

- a) dal fatturato annuo dell'ultimo triennio (2018-2020) ovvero, per operatori economici costituitisi nel corso dello stesso, dell'ultimo fatturato annuo, con la specificazione della parte del fatturato annuo concernente i ricavi derivanti dalle prestazioni di supporto specialistico aventi per oggetto la protezione dei dati personali;
- b) dall'attestazione di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- 6) una presentazione aziendale, da cui sia desumibile lo standard deontologico, contenente anche l'indicazione della denominazione, della partita iva e/o del codice fiscale, dell'indirizzo della sede legale, completo di recapiti nonché del titolare e/o del rappresentante legale o del procuratore autorizzato;
- 7) una puntuale descrizione del servizio proposto, con specifica declinazione dello stesso in ragione dei contenuti di cui al paragrafo 3;
- 8) il *curriculum* formativo/professionale dei singoli professionisti di cui ci si avvale e che possono essere individuati come RPD del Consiglio regionale per conto dell'operatore economico;
- 9) il prezzo complessivo del servizio proposto, con articolazione dello stesso, nei limiti in cui ciò sia possibile, per singole voci, in ragione dei contenuti previsti nel paragrafo 3;
- 10) l'indicazione dei documenti allegati alla stessa;
- 11) la precisazione di aver preso visione e di obbligersi al rispetto di tutte le condizioni riportate nel presente disciplinare, con accettazione delle stesse senza riserva alcuna.

La manifestazione d'interesse deve essere digitalmente sottoscritta, per conto dell'operatore economico che la presenta, dal titolare o dal rappresentante legale o dal procuratore autorizzato, che deve allegare, in tale ultimo caso, la scansione del documento contenente la procura speciale e del proprio documento di identità in corso di validità.

Non sono ritenute ammissibili manifestazioni d'interesse presentate con modalità difformi da quelle di cui al presente paragrafo.

## **6. Scelta del contraente**

L'Avviso è finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione a una indagine esplorativa del mercato funzionale all'affidamento del Servizio, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

La verifica dell'ammissibilità delle manifestazioni di interesse acquisite ai sensi dell'Avviso e del presente disciplinare e la valutazione della loro aderenza ai contenuti di quest'ultimo, sono svolte dal RUP con il supporto della struttura competente in materia di affidamenti.

In sede di verifica dell'ammissibilità delle manifestazioni di interesse è possibile sanare le carenze di qualsiasi elemento formale delle stesse attraverso la procedura di soccorso istruttorio, assegnando a tal fine all'operatore economico interessato un termine non superiore a cinque giorni lavorativi ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice; analogamente, in fase di valutazione delle manifestazioni di interesse, all'operatore economico ammesso può essere richiesta, secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 2 del Codice, ulteriore documentazione ovvero altri titoli/attestati inerenti a specifici requisiti/capacità, sempre che funzionali e proporzionati all'oggetto dell'affidamento.

La scelta dell'operatore economico con cui avviare, con le modalità più avanti precisate, la negoziazione sul MePA è effettuata dall'Amministrazione sulla base di una unilaterale e discrezionale valutazione in ordine alla migliore idoneità delle manifestazioni di interesse presentate a soddisfare le proprie esigenze, in termini di:

- 1) completezza e aderenza, sotto il profilo della corrispondenza qualitativa e quantitativa, del servizio proposto ai contenuti di cui al paragrafo 3, tenuto conto dei requisiti e delle condizioni ulteriori riportati nel paragrafo 5 (quali il fatturato annuo specifico concernente il Servizio e i contratti relativi alla fornitura dello stesso sottoscritti con committenze pubbliche e private);
- 2) adeguatezza e congruità del prezzo offerto con riferimento al servizio proposto, tenuto anche conto della dimensione e del *curriculum* aziendale, dei *curricula* formativo/professionali dei professionisti di cui ci si avvale.

All'esito delle indicate attività di verifica e di valutazione, che non afferiscono a un confronto competitivo/concorrenziale tra gli operatori economici interessati – non costituendo quella regolamentata dal presente disciplinare né un'offerta al pubblico (ex art. 1336 cod. civ.), né una procedura di affidamento di tipo concorrenziale, per la quale sono previste graduatorie o classificazioni di merito – il RUP redige un processo verbale, da sottoporre al vaglio del direttore del Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza competente per ragioni di materia, che provvede poi a trasmetterlo al direttore del servizio Amministrativo ai fini dell'avvio della/e trattativa/e diretta/e sul MePA e del successivo affidamento al ricorrerne delle condizioni.

Più specificatamente, l'affidamento avviene a seguito di una trattativa diretta sul MePA – secondo le Regole ossia il documento che definisce i termini e le condizioni disciplinanti l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – da svolgersi con uno o più operatori economici sulla base delle valutazioni svolte dal RUP nel ricordato processo verbale.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, in qualsiasi momento, la facoltà di interrompere la presente indagine esplorativa del mercato o di modificarne le modalità, le condizioni e i requisiti previsti ovvero di non procedere all'affidamento in oggetto o di avviare altre procedure di affidamento. In tali casi, gli operatori economici che abbiano manifestato interesse non possono vantare alcuna legittima aspettativa o pretesa in ordine alla prosecuzione della procedura, così come nessun rimborso viene loro riconosciuto, neppure per le spese sostenute per l'elaborazione della manifestazione d'interesse, che resta pertanto a totale carico degli stessi e non possono essere computate ai fini della quantificazione del prezzo offerto; la documentazione presentata, anche in caso di non ammissione, non viene restituita dall'Amministrazione.

## **7. Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati forniti dagli operatori economici che aderiscono, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui al presente disciplinare, all'Avviso, è finalizzato, sul presupposto di quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 1., lettera e) del regolamento (UE) 2016/679, al solo ed esclusivo svolgimento della procedura di affidamento di cui trattasi e, in particolare, alla relativa attività istruttoria, compresa quella di controllo/verifica d'ufficio.

Il trattamento di tali dati viene effettuato nel rispetto dei limiti, delle finalità e delle modalità di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al d.lgs. 196/2003, ferma restando la possibilità per gli interessati

di esercitare i diritti contemplati dagli articoli da 15 a 22 e 77 del regolamento (UE) stesso. A tale ultimo fine, gli interessati si rapportano con il RUP – nella sua qualità di “Delegato al trattamento” ai sensi dell’articolo 411 bis, comma 1 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale – al quale compete anche fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

## **8. Accesso agli atti**

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento di cui ci si occupa è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche nonché dalle disposizioni di cui all’articolo 53 del Codice e, in particolare, da quelle di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo stesso.

## **9. Chiarimenti e informazioni**

Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli operatori economici interessati possono rivolgersi al RUP, dott.ssa Cristiana Giordana, contattabile ai seguenti recapiti: tel.: 06.65932192; mail: [cgiordano@regione.lazio.it](mailto:cgiordano@regione.lazio.it).